

L'influenza dei riti voodoo nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria in alcune sentenze di merito

Voodoo rites and trafficking of women from Nigeria in some court judgements

Luisa Ravagnani | Carlo Alberto Romano

OPEN ACCESS

Double blind peer review

How to cite this article: Ravagnani L., Romano C.A. (2021). L'influenza dei riti voodoo nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria in alcune sentenze di merito. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XV, 1, 6-17.
<https://doi.org/10.7347/RIC-012021-p6>

Corresponding Author: Luisa Ravagnani
luisa.ravagnani@unibs.it

Copyright: © 2021 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Rassegna Italiana di Criminologia* is the official journal of Italian Society of Criminology.

Received: 18.03.2020
Accepted: 30.04.2020
Published: 31.03.2021

Pensa MultiMedia
ISSN 1121-1717 (print)
ISSN 2240-8053 (on line)
[doi10.7347/RIC-012021-p6](https://doi.org/10.7347/RIC-012021-p6)

Abstract

The phenomenon of trafficking in women from Nigeria for sexual exploitation has been a well-defined multidisciplinary field of scientific investigation for a long time, both within trafficking for sexual exploitation in general, and in the wider organization of human trafficking, due to the socio-cultural and ethnopsychiatric peculiarities that characterize it. However, if the heavily negative role of magical / religious practices within the trafficker-victim relationship emerged immediately, it had to wait a long time before it was considered within the Italian courtrooms as an element capable of define the essential outlines for the contestation of serious association crimes, according with the Italian penal code. This paper, after discussing the main characteristics of the trafficking of women from Nigeria and taking into consideration the fundamental aspects of the practice of voodoo, analyzes some judgements to underline how, in the last fifteen years, even jurisprudence has had to become permeable to ethnocultural content to ensure a better protection for victims of such a heinous crime.

Keywords: trafficking in women, sexual exploitation, Human Rights, voodoo, Nigeria.

Riassunto

Il fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria ai fini di sfruttamento sessuale costituisce da anni un ben delineato ambito di indagine scientifica multidisciplinare, sia all'interno della tratta a fini di sfruttamento sessuale in generale, sia nella più ampia organizzazione del traffico di esseri umani, a causa delle peculiarità socio-culturali ed etnopsichiatriche che lo caratterizzano. Tuttavia, se il ruolo pesantemente negativo di pratiche magico/religiose all'interno della relazione trafficante-vittima è emerso fin da subito, si è dovuto attendere a lungo prima che venisse preso in considerazione all'interno delle aule giudiziarie italiane quale elemento in grado di definire i contorni essenziali per la contestazione di gravi reati associativi previsti dal codice penale italiano. Il presente contributo, dopo aver discusso le principali caratteristiche della tratta di donne dalla Nigeria e preso in considerazione gli aspetti fondamentali della pratica del *voodoo*, analizza alcune sentenze di merito per sottolineare come, negli ultimi quindici anni, anche la giurisprudenza abbia dovuto rendersi permeabile a contenuti di tipo etnoculturale per assicurare una migliore tutela alle vittime di un reato tanto odioso.

Parole chiave: tratta di donne, sfruttamento della prostituzione, diritti umani, voodoo, Nigeria.

Luisa Ravagnani, Department of Law, University of Brescia | Carlo Alberto Romano, Department of Law, University of Brescia

L'influenza dei riti voodoo nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria in alcune sentenze di merito

Premessa

Gli autori del presente lavoro, che riprende e approfondisce la cornice teorica definita in un precedente articolo pubblicato dalla Rassegna Italiana di Criminologia, (Ravagnani e Romano, 2005) intendono evidenziare come, in 15 anni circa, le conoscenze psicologiche e culturali relative al ruolo primario rivestito dai riti voodoo nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria (Garcia, 2013) e, in particolar modo, la percezione della estrema difficoltà di avvicinare e proteggere le donne coinvolte, abbiano raggiunto anche il contesto giuridico, assumendo un rilievo fondamentale in alcune sentenze di condanna, seppur non definitive. Il riconoscimento dell'efficacia coercitiva di tali riti ha permesso la contestazione, in capo agli imputati di origine Nigeriana, di reati in precedenza esclusivamente riservati alla criminalità organizzata di stampo mafioso; ciò ha anche consentito di delineare meglio di quanto accaduto in passato, i contorni di una criminalità organizzata, quella nigeriana, in grado di gestire autonomamente un'ampia gamma di attività illecite, alcune delle quali particolarmente gravi perché intrinsecamente connesse a gravissime violazioni dei diritti umani. A tal fine, la parte conclusiva dell'articolo prende in esame (grazie all'autorizzazione, accordata dalla Corte d'Appello di Brescia, all'analisi di alcuni provvedimenti inediti e finalizzata allo svolgimento di una tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza, discussa nell'ambito del Corso di Criminologia dell'Università degli Studi di Brescia) (Buono, 2019) alcune sentenze di merito, proprio per evidenziare come le motivazioni delle condanne abbiano recepito in modo sempre più consapevole il ruolo delle pratiche culturali indispensabili per la realizzazione dei reati contestati, facendole divenire uno degli elementi probatori decisivi, a sostegno delle argomentazioni accusatorie.

1. Concetto di tratta

Il traffico di esseri umani costituisce una delle più gravi forme di reato, con una dimensione mondiale coinvolgente decine di migliaia di persone, in particolare donne e bambini che ne sono le principali vittime (Spiezia, 2010). Il concetto di tratta è compreso nella più ampia categoria del traffico di esseri umani, congiuntamente al favoreggiamento dell'immigrazione. Le differenze fra le due fattispecie menzionate sono rinvenibili principalmente nella fase del coinvolgimento (nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione sono gli stessi interessati a contattare le organizzazioni criminali mentre nel caso della tratta le persone vengono coinvolte dagli organizza-

tori mediante l'uso di forza o inganno) e nella fase conclusiva del rapporto fra il trafficante e l'emigrante (nella tratta il rapporto prosegue anche nel paese di destinazione, avendo come obiettivo finale lo sfruttamento delle vittime, nel favoreggiamento, invece, il rapporto si interrompe con l'attraversamento illegale delle frontiere). Ovviamente, essendo le due categorie criminose strettamente interconnesse, è oltremodo difficile distinguere associazioni criminose dedite solo all'una o all'altra fattispecie di traffico di esseri umani; tuttavia è fondamentale tentare la distinzione perché, dando origine a condotte criminose diversamente regolamentate in Italia, generano anche differenti trattamenti giuridici per le persone coinvolte: dalla protezione al rimpatrio (Vitale, 2012).

L'Art. 3 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite, riconduce alla definizione di tratta ogni azione di reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone che avvenga con l'uso della minaccia, della forza o del rapimento o, ancora, con la frode, l'abuso di potere o attraverso la dazione o la ricezione di pagamenti o vantaggi volti ad ottenere un consenso, da parte di una persona che eserciti il controllo su di un'altra ai fini del suo sfruttamento.

In tale cornice, il concetto evoca la situazione di donne e minori coinvolti nel mercato del sesso a pagamento, o costretti all'accattonaggio, all'arruolamento come soldati, allo sfruttamento nel lavoro agricolo, nelle miniere e nelle industrie manifatturiere, fino ad arrivare alla compravendita per il prelievo di organi (Gawronska, 2019).

La responsabilità di contrastare queste nuove tipologie di schiavitù è attribuita dal protocollo agli Stati Parte che vengono chiamati, all'art. 2(b) a proteggere e assistere le vittime di traffico, nel rispetto dei loro Diritti Umani. Tuttavia già Mattar (2003), ammoniva il Congresso degli Stati Uniti sul rischio di confondere vittime e autori di reati.

La quantificazione delle vittime coinvolte nel fenomeno è, come sempre quando si indaga l'area della clandestinità, piuttosto difficile ma una approssimativa stima, compresa tra i 27 milioni e i 250 milioni di persone (Goisis, 2016) appare verosimile, tenuto conto degli ostacoli rilevati in letteratura (Hughes, 2001; HRW, 2019) a ottenere maggior precisione.

2. Attualità del problema

Il tema della tratta di esseri umani è comunque al centro dell'attenzione delle Nazioni Unite che nell'Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile hanno compreso, all'interno dei 17 obiettivi e dei 169 traguardi, la lotta ad ogni forma di schiavitù moderna e alla tratta di esseri umani, così come

è stata confermata nel 2018 a Marrakech, con l'approvazione del Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Tale documento, che stabilisce alcune linee guida in tema di immigrazione e di accoglienza di richiedenti asilo e auspica una maggiore collaborazione tra gli Stati per gestire i flussi migratori. Sebbene non vincolante per gli Stati firmatari, non è stato sottoscritto dall'Italia pur essendo il nostro Paese uno dei principali approdi europei per le vittime di tratta e nonostante il rapporto GRETA del 2019 abbia posto l'attenzione proprio sulla condizione delle donne nigeriane, presenti in numero sempre maggiore in Italia e soggette a rischio di sfruttamento in Europa. Il rapporto, infatti, evidenzia come il principale Paese d'origine delle vittime di *trafficking* presenti in Italia sia la Nigeria (59,4%). Secondo l'organizzazione internazionale per le Migrazioni (IOM) più dell'80% delle donne e ragazze nigeriane arrivate in Italia è vittima di tratta internazionale finalizzata allo sfruttamento sessuale (OIM, 2019). Anche la Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della Discriminazione contro le Donne ha manifestato la sua profonda preoccupazione per l'allarmante numero di donne nigeriane trafficate in Italia e per la conseguente prostituzione forzata (CEDAW, 2019).

3. Gli strumenti normativi nigeriani

Nonostante la Nigeria sia uno dei principali Paesi di origine delle vittime di *Trafficking of Human Beings*, per lungo tempo il governo non ha riconosciuto al problema della tratta - ed in particolar modo di donne ai fini dello sfruttamento sessuale - affatto rilevanza. Spesso, infatti, il Governo nigeriano ha optato per una gestione vocata a non impattare alcune radicate pratiche culturali, religiose e sociali che, tuttavia, la comunità internazionale ha sempre considerato abusi di diritti fondamentali (Kigbu, Hassan, 2015).

La inadeguata conoscenza del fenomeno da parte degli operatori giudiziari nigeriani rappresenta un ulteriore problema (Olateru-Olagbegi, Ikpeme, 2006, Nwogu, 2007).

Va detto che numerosi Stati della Federazione nigeriana hanno formulato leggi generate dal proprio, peculiare, assetto socio culturale; tuttavia essi sono stati criticati per aver focalizzato l'attenzione sul *trafficking* più in chiave repressiva che preventiva (Maiangwa, Ani, 2014).

Del resto fin da sempre, la preoccupazione principale del Legislatore nigeriano è stata quella di criminalizzare la prostituzione invece di punire i trafficanti di esseri umani che pure perseguono lo sfruttamento sessuale (Olateru-Olagbegi and Ikpeme, 2006).

Le maggiori difficoltà nella lotta al *Trafficking* sono comunque legate alla presenza di un sistema legale misto, composto da *common law*, *Shari'a* e diritto consuetudinario, nel quale convivono più organi legislativi e ordinamenti interagenti (European Asylum Support Office, 2018).

4. Gli strumenti normativi italiani

Per contrastare efficacemente il fenomeno del *Trafficking in persons* e adeguare l'ordinamento interno agli obblighi internazionali ed europei (FD 2002/628/GAI; direttiva 2011/36/UE, Convenzione di Varsavia del 2005), l'Italia, con L. n. 228/2003 e il successivo D. Lgs. N. 24/2014 ha riformulato gli art. 600, 601, 602 del C.P. già relativi alla riduzione in schiavitù. Inoltre, è stata introdotta una fattispecie diretta a reprimere le associazioni criminali coinvolte nella tratta e nei reati ad essa collegati (416 c. C.P. c. 7).

Per quanto riguarda l'art. 600 c.p., il legislatore del 2003 ha dato rilevanza, oltre alla riduzione in schiavitù in senso stretto, anche al mantenimento in stato di asservimento, in modo da contrastare con maggiore efficacia le nuove forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento della prostituzione e il lavoro minorile.

La novella dell'art. 600 c.p. permette, polarizzando l'attenzione sul requisito dello sfruttamento della vittima, l'individuazione del fulcro della norma proprio nella persona e nella sua dignità inviolabile (Resta, 2004).

L'art. 601 cp, nella sua attuale versione, è caratterizzato da una duplice fattispecie: la prima consiste nella tratta di persona che si trova nella condizione di cui all'art. 600 (in stato di schiavitù) e in quest'ottica il legislatore ha voluto reprimere la principale modalità di diffusione della schiavitù - il cross-border - anche quando lo Stato non sia la destinazione finale della tratta, evidenziando la natura essenzialmente transnazionale del *Trafficking*, determinata dall'attuale *human mobility*, non prevedibile dal legislatore del codice del 1930; la seconda fattispecie è quella di indurre o costringere la vittima, con le modalità di cui all'articolo precedente, a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o la sottoposizione di prelievo di organi tramite l'introduzione illegale della vittima sul territorio dello Stato. Con tale formulazione, intervenuta con L. 228/2003, si determina una sorta di recepimento del Protocollo di Palermo nella normativa nazionale, ratificato dall'Italia nell'agosto dello stesso anno.

L'art. 602 c.p. costituisce norma di chiusura che tutela lo *status libertatis* e la dignità umana, punendo le condotte di alienazione o acquisto di persone ridotte in schiavitù non riconducibili direttamente all'art. 601 c.p. In ultimo, l'art. 602-ter c.p., come novellato nel 2014, prevede un regime di aggravanti comune alle fattispecie previste dagli articoli precedenti al fine di garantire una coerente applicazione delle norme.

Nel 2014, con D.Lgs. n. 24, oltre ad apportare alcune modifiche all'art. 9 del c.p., si introduce il Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PNA). Tale previsione, in attuazione della direttiva 2011/36/UE, si basa sulle quattro direttrici internazionali precedentemente menzionate su cui si innesta ogni strategia organica in materia di trafficking.

Altro riferimento normativo fondamentale in tema di tratta è rappresentato dal Testo Unico in materia di Im-

migrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Mentre l'art. 12 del D.Lgs n. 286/1998 focalizza l'attenzione sul trafficante, punendo chiunque "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato", l'art 18 introduce una previsione, esempio internazionale di *good practice*, a tutela della vittima della tratta. Il T.U.I è stato recentemente novellato dalla L. n. 132/2018 che ha definitivamente abrogato la protezione umanitaria ex art. 5 c. 6, sostituendola con la cosiddetta protezione speciale. In aggiunta, la legge 20 febbraio 1958, n. 57 (Legge Merlin) già sanzionava gli autori dello sfruttamento della prostituzione, decriminalizzando invece, la prostituzione quale fatto di natura privata. La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 giugno 2019, n. 141 (Giur. Cost. 2019) si è tuttavia pronunciata sulle questioni di legittimità di alcune disposizioni di tale legge che configurano come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Tale normativa, sarebbe infatti contraria al principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona, libertà che potrebbe esprimersi anche nella scelta di disporre della propria sessualità nei termini contrattualistici dell'erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra utilità. La consulta ha ritenuto infondate le eccezioni in quanto ha rilevato che, al di là dei casi di prostituzione forzata. La scelta di dedicarsi alla prostituzione è quasi sempre determinata da fattori – di ordine non solo economico ma anche affettivo, familiare e sociale – che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo. In questa materia, il confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni condizionate è spesso labile e sfumato.

5. Le modalità di reclutamento e le vie del traffico

L'International Organization for Migration, con l'intento di delineare al meglio le ragioni per le quali le donne nigeriane siano coinvolte nei fenomeni di tratta di esseri umani molto più di donne provenienti da altri contesti, ha sottolineato come fattori quali l'estrema povertà nella quale versa più dell'80% degli abitanti (in prevalenza donne e bambini), la mancanza di opportunità di sviluppo, la scarsa o inesistente educazione scolastica, l'accesso discriminato alle attività lavorative e alla tutela dei propri diritti, a carico delle donne e l'impossibilità per le stesse di avere potere decisionale nelle vicende della propria vita oltre che una discriminazione di genere profondamente radicata nella cultura nigeriana, giochino un ruolo determinante (Popoola, 2011; Bowers, 2012). A spingerle pare siano quindi prevalentemente i bisogni economici (Bowers, 2012), la mancanza di prospettive, la condizione di inferiorità della donna ed il mito dell'Europa (Oliviero, 2002). Altre ragioni vanno identificate nel basso livello di scolarizzazione e l'alta domanda garantita dal mercato del sesso in Europa (Booth, 1999).

Secondo Wijer (1998) esisteva già un rischio di considerare le donne trafficate come vittime passive, laddove,

al contrario dovrebbe essere valutato che la grande maggioranza finisce in questa situazione non volendo accettare le ristrettezze della condizione vissuta.

Le organizzazioni criminali, che dalla Nigeria portano le ragazze in tutta Europa e specialmente in Italia (dati forniti dall'ambasciata nigeriana in Italia danno conto di circa 10.000 donne coinvolte nella prostituzione forzata in Italia, (Anyebe, 2015), pongono in essere una complessa attività che prevede la partecipazione di diversi attori, ognuno impegnato nei diversi momenti in cui si articola il fenomeno della tratta. La prima fase è quella del reclutamento delle vittime, ed avviene in Nigeria, la seconda è quella del viaggio, la terza quella dello sfruttamento (Kleemans, Smit, 2014).

Il target di vittime che viene contattato e costretto poi a prostituirsi, nella quasi totalità dei casi, comprende donne di età inferiore ai 30 anni, (Prina, 2003) con un'età media stimata in Italia addirittura di 15 anni (UN General Assembly, 2014).

Adolescenti fra i 6 e 15 anni sono di solito il target più vulnerabile e con maggior facilità destinate ad essere trafficate. Come evidenziato dal *Gender in Nigeria report* (2015), si è passati da 12 casi nel 2004 a 353 nel 2007 a fronte di un aumento di donne adulte trafficate, nello stesso periodo che passano da 44 casi a 368.

Nonostante questo dato preoccupante, il governo nigeriano non pare essere molto attivo nella fase della protezione umanitaria e legale delle vittime di tratta, sebbene sia firmatario di numerosi accordi nazionali ed internazionali contro lo sfruttamento internazionale e altre forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne (Maiangwa, Ani, 2014).

Va detto che resta molto difficile stabilire con esattezza l'età delle donne che giungono in Italia e che, comunque, l'abbassamento d'età riscontrato può anche derivare da una ricerca di soggetti più facili da gestire, con minor rischio di fuga o di insubordinazione.

Esistono sporadici casi di donne che decidono volontariamente di venire in Italia per prostituirsi (Maiangwa, Ani, 2014). Sono comunque donne mosse da necessità di tipo economico e, in ogni caso, l'art. 3 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Palermo non attribuisce al consenso della vittima alcun valore attenuante nei confronti del reato di tratta.

In alcuni casi sono le stesse famiglie che per ragioni economiche decidono di offrire le proprie figlie al mercato della prostituzione (Akor, 2011).

Alcuni Autori (Attoh, 2017, Hoyle, Bosworth, Dempsey, 2011; Kennedy, Nicotri, 1999) ritengono che le donne provenienti dall'Edo State o dagli Stati del Delta, zone in cui è diffuso il reclutamento ai fini dello sfruttamento sessuale, non possano invocare la scusante di non essere a conoscenza dello stretto legame intercorrente tra l'offerta di una nuova vita in Italia o, più in generale, in Europa, e la prostituzione a cui saranno sottoposte. A sostegno di tale tesi vengono infatti ricordate le numerose campagne di sensibilizzazione realizzate proprio in queste zone dalle autorità locali e dalla NAPTIP. In tal senso, anche l'Italia, attraverso la campagna d'informazione

“Aware Migrants” ha cercato di far conoscere ai potenziali migranti quali siano le reali condizioni economiche dell’Italia, quali le possibilità di entrare regolarmente nel paese a fini lavorativi e quali quelle principali di viaggio, per ridurre eventuali aspettative irrealistiche e per tentare di limitare la manifestazione dei flussi migratori irregolari (European Migration Network, 2018). A fronte di un simile sforzo di prevenzione c’è chi ritiene che se una donna nigeriana fosse tratta in inganno e raggirata sul punto, sarebbe colpevole di non essersi adeguatamente informata (Aluko-Daniels, 2015). Tale tesi non è ovviamente condivisibile perché la consapevolezza di ciò che le aspetta in Europa non esclude che l’inganno abbia riguardato altra fase del *trafficking*, non il momento del reclutamento quanto per esempio la reale entità del debito, il tempo e le modalità necessarie per estinguerlo o le condizioni lavorative (Agathise, 2004).

In ogni caso, puntare l’attenzione sulla maggiore o minore consapevolezza delle donne riguardo a ciò che le aspetti è un modo di spostare il problema dalla natura reale del *trafficking* in sé che è e resta una condotta che viola i diritti umani delle persone coinvolte, per le modalità con le quali viene sempre e comunque svolto, anche nel caso in cui si parta da un consenso della vittima ad essere portata in Europa per prostituirsi.

Con riguardo alla provenienza, la maggior parte delle donne arriva in Italia dalla zona di Edo State, con una netta prevalenza di vittime dai dintorni di Benin City (ma anche da Onisha, Delta State; Port Harcourt, River State, e dall’area Urbana di Lagos) (Garcia, 2013).

Il primo approccio che la ragazza (o la sua famiglia) ha con la realtà del *trafficking* avviene attraverso una persona che le suggerisce la partenza per l’Europa come soluzione in vista di lavoro facile, sicuro e ben pagato (in qualche caso, molto infrequente a dire il vero, la proposta riguarda la possibilità di studiare in Europa). Si tratta sempre di una persona che fa parte della famiglia, o che ha legami di amicizia con la stessa o, tutt’al più, una persona carismatica nel luogo dove risiede la famiglia; mai di uno sconosciuto (Anyebe, 2015).

La persona che prende il primo contatto con la vittima non è necessariamente quella che si occuperà della programmazione logistica del viaggio, anzi, molto più frequentemente, quest’ultima funge da semplice intermediario, introducendo la vittima ad un altro soggetto che ha la disponibilità economica necessaria ad affrontare le spese del viaggio. Questa seconda figura prende il nome di *Sponsor*.

I soggetti impegnati in questa delicata fase operano con grande attenzione e a seguito di un attento studio della situazione in cui si trova la potenziale vittima, in modo da contattare proprio quelle ragazze che, a causa della difficile condizione economica familiare, siano maggiormente motivate ad accettare il viaggio (Egede, 2011).

Di grande importanza è poi il ruolo della *Madam*, figura femminile che assume rilievo in quanto si occupa dei contatti con la omologa in Italia e provvede a convincere e a rassicurare le vittime sul viaggio che si accingono ad intraprendere.

Le principali rotte del traffico sono costantemente soggette a modifiche al fine di evitare intercettazioni da parte delle autorità di controllo, (Egede, 2011):

Elemento fondamentale è il debito che le stesse contraggono con lo sponsor e che ammonterebbe, secondo stime circolanti fra coloro che avvicinano le ragazze cercando di sottrarle alla strada, a cifre non inferiori ai 50,000/70,000 \$.

Va detto che le donne che accettano un tale debito non hanno la minima consapevolezza del valore di quella somma nel paese di destinazione e tanto meno di quanto tempo serva per estinguerlo. L’accordo verrebbe poi *legalizzato* attraverso una sorta di contratto davanti ad un *notaio* e Prina (2003) sottolinea come, in alcuni casi arrivati a giudizio in Nigeria, la famiglia della vittima sia stata condannata per non aver rispettato tale accordo.

In ogni caso la famiglia funge da garanzia e se la ragazza scappa, la famiglia stessa ne risponderà al di là di qualsivoglia valore vincolante del contratto anche in termini di tutela dell’onore familiare. Il tutto viene accompagnato da riti voodoo che consacrano il momento della promessa e fungono da deterrente molto forte, nel caso il vincolo legale non fosse sufficiente. Una volta che il viaggio è pianificato, il rito viene celebrato in un luogo specifico, riconducibile ad uno spazio adibito a funzioni religiose (*shrine*) e rappresenta una tappa obbligata per circa il 90% delle donne coinvolte (Willmott, 2012).

Burzio (1998) scrive: “Capire il Vodoun africano è, per un profano occidentale, una fatica improba: non esistono istruzioni per l’uso, non esistono bibbie e vangeli, non esistono manuali liturgici e messali, non esistono trattati di teologia, bolle papali e concili per dirimere controversie e fondare dogmi”.

E proprio perché il Vodoun si è sviluppato in culture prive di scrittura e basate quindi sulla tradizione orale, la conoscenza del medesimo è possibile solo agli iniziati, in quanto i sacerdoti del culto sono avarissimi di spiegazioni agli infedeli (Burzio, 1998)

Sempre Burzio (1998) afferma che la religione Vodoun, originatasi attorno al fiume Mono, che divide Togo e Benin, si sarebbe diffusa nelle quattro direzioni dei punti cardinali, riuscendo a mantenere una sostanziale identità africana, nonostante le differenze geografiche e politiche dei diversi stati interessati e le enormi pressioni culturali degli invasori europei.

Pertanto i culti dei principali Vodoun (che vengono definiti inter-etnici, in quanto comuni alle popolazioni di area Ewe e Yoruba, sono riferibili alle divinità più antiche legate a fenomeni naturali e cosmici, incorporati e personificati da antenati divinizzati. La divinità stessa – Orisha – viene descritta come un antenato divinizzato che durante la vita ha stabilito un controllo su forze specifiche della natura. Tale potere, detto *asè*, dell’antenato Orisha si trasmetterebbe dopo la sua morte a uno dei suoi discendenti nel corso di una trance di possessione. La morte degli antenati divinizzati non sarebbe avvenuta naturalmente ma, titolari di un *asè* potente, avrebbero subito una metamorfosi durante momenti emozionalmente forti come la collera, il dispiacere o altri sentimenti violenti cau-

sando la scomparsa di ciò che era materiale in loro e lasciando sopravvivere solo il loro sé, allo stato di energia pura – Verger, 1982) evidenziano profonde somiglianze in Ghana, Togo, Benin, Nigeria, nonostante sia bene sottolineare che i rituali risentono fortemente dell'organizzazione sociale dei paesi dove gli dei si sono installati (Verger, 1995).

Verger (1995) parla di dei in quanto la religione africana è un monoteismo ontologico dentro un politeismo liturgico (Thomas, 1959). Nella religione vodoun, pertanto, gli dei vodoun coesistono con il grande Dio Creatore. Di lui Verger (1995) scrive: “È un Dio lontano, inaccessibile, indifferente alle preghiere e alle sorti degli uomini. [...] A lui non è riservato alcun culto”.

L'interpretazione mutevole del Vodoun, ha creato confusione e generato significati errati del termine, così che il “Vaudou (la nuova grafia del termine – finora si era sempre usato vodoun – non è l'unica variazione in uso dello stesso, esistendo anche i termini woodoo, voodoo, vudu; trattasi di adattamenti fonetici ad alfabeti inglesi, italiani e francesi, usati nel tentativo di trascrivere un termine sorto presso una delle così dette civiltà di popoli senza scrittura) è usato come sinonimo di un certo tipo di riti e pratiche a livello di magia nera o di torbida stregoneria di cui la bambola trafitta dai numerosi spilli, simbolo della potenza massima della fattura, è la protagonista indiscussa accanto alla sinistra figura dello Zombi, il morto vivente” (Nasseti, 1998).

La desacralizzazione ha fortemente investito anche l'Africa e in questo contesto la magia trova fertile terreno, per riempire il grande vuoto dell'anima africana, tramortita dalla perdita delle millenarie radici e sedotta da nuovi modelli di vita (Burzio, 1998).

Tornando al concetto di Vodoun come forza pura, immateriale, chiamata anche Dio, che si manifesta agli uomini prendendo possesso di un fedele, sono opportune alcune precisazioni.

La possessione non è un atto di violenza vandalica, è un ritorno momentaneo del Vodoun fra i suoi discendenti. “Il mondo dell'aldilà è vicino, i credenti possono parlare direttamente con il loro dio ed approfittare della sua benevolenza” (Verger, 1995).

La possessione è anche il mezzo per la designazione del Sacerdote, lo *Hungan*, e per essere sacerdoti Vodoun occorrono vari anni di iniziazione ai sacri misteri della religione. L'*Hungan*, in un lungo periodo di ritiro, sotto la guida di un altro iniziato di grande esperienza, imparerà anche a confezionare i *gri-gri* (parola usata per identificare l'amuleto che per il vodoun è un serbatoio di energie ma anche una vera forza capace di agire per assoggettare la natura) cioè i talismani, atti a sciogliere i malefici e a curare le malattie. In lui convergono quindi tutti quegli strani poteri magici che in terra d'Africa vengono considerati con grande rispetto e un po' di paura, poiché ritenuti forti, efficaci e temibili allo stesso tempo. (Fra i tanti miti esplicativi della credenza nel potere del gri-gri per il Vaudou, Nasseti (1998) propone quello del villaggio Soko, vissuto come rito spontaneo di memoria).

Beneduce (2002) sull'argomento precisa che, in genere, ad affliggere i vivi sono gli spiriti dei parenti defunti

i quali escono dalla tomba perché i parenti si sono dimenticati di loro. *Dimenticare* significa trascurare l'offerta di birra o di cibo agli alberi muyombu piantati al centro dei villaggi come altari viventi, oppure tralasciare di dirne i nomi nel corso delle preghiere agli stessi altari (Turner, 1992).

Al di là delle diverse classificazioni dei riti vodoun, è comunque innegabile che essi costituiscano un aspetto attualmente ineliminabile dell'Africa, pure avviata a un rapido processo di cambiamento e Ojo (1981) sottolinea proprio come uno dei problemi odierni consista nel conciliare passato e presente. Non ha alcuna importanza il livello di istruzione; molti africani colti ancora credono in poteri soprannaturali e nei Juju.

La pratica dei riti vodoun è così radicata in Nigeria che anche l'amministrazione del diritto ne deve tenerne conto affrontando casi di *supernatural powers*.

Si comprende quindi il motivo per cui il vodoun risulti una componente determinante dello sfruttamento delle ragazze nigeriane, in quanto le rende psicologicamente incapaci di sottrarsi al vincolo instaurato con il rito. Anzi, come ormai noto, i riti vodoun, celebrati nei confronti delle donne destinate alla prostituzione in Europa costituiscono la fonte principale di controllo sulle ragazze e il vincolo risulta tanto più opprimente se si è portati a pensare che l'obbligo contratto assuma valore anche per la propria famiglia e comunità (Prina, 2003). La solenne promessa fatta dinanzi alla collettività è moralmente vincolante e il rito asserve una sacralità ad esso preesistente e, per sua natura, insopprimibile.

Per quanto riguarda le modalità di esperimento dei riti, va detto che le informazioni che vengono date dalle ragazze stesse sono sempre scarse e povere di particolari, un po' per la forte ritrosia della stessa a condividere con terzi l'accaduto (Ikeora, 2012) e un po' perché esse ritengono si tratti di *something african, difficult to understand by westerners* (Prina, 2003).

Dalle informazioni ottenute è possibile comunque disegnare un quadro che comprende una vasta gamma di riti praticati in speciali posti di culto e con l'utilizzo di sostanze organiche delle vittime come per esempio unghie, capelli, peli, pelle...

Un esempio viene offerto da Prina (2003) che così lo descrive: si prende la biancheria intima della donna e vi si inseriscono piccole ciocche di capelli, peli pubici, unghie delle mani e dei piedi. Tutto ciò viene sistemato in un pezzo di carta e sulla parte esterna la Madam scrive il nome della ragazza che giura subordinazione e alleanza. L'involucro così formato è messo vicino ad altre sostanze (polvere nera derivante da ossa o corna di animali o altro materiale organico e sostanze come sapone o estratti vegetali). In ultimo si combina il tutto con gli oggetti che simbolizzano il legame e la sottomissione. A completamento del rito vengono inoltre utilizzati altri elementi quali per esempio acqua prelevata da un cimitero o parti di animali, mescolate a olio di palma, alcool o erbe di diversa natura (Nwogu, 2007). In alcuni casi le donne sono costrette a fare il bagno, bere o mangiare cibi ritenuti magici (Bela, 2013). Al termine del rito il sacerdote che l'ha

ufficiato confeziona un piccolo pacchetto contenente parti del corpo della vittima che egli tratterrà come concreta espressione dell'accordo fino alla restituzione del debito (Carling, 2006a). Una volta giunte a destinazione, le donne sono nuovamente sottoposte al rito voodoo (Mojeed, 2008).

Naturalmente non tutte le ragazze sono disposte a lasciarsi sottoporre ai riti vodoun. Anche se tale pratica prima della partenza risulta quasi obbligatoria, vi sono donne che più fortemente vi si oppongono e lasciano la Nigeria senza porle in essere. Ciò accade per una fede religiosa più forte o per il fatto di non essere del tutto consapevoli del significato di 'patto' che assume il vodoun tra le parti coinvolte. Resta il fatto che ragazze del genere risultano più difficile da gestire da parte della *Madam* che perde l'elemento principale su cui fondare la minaccia ed esercitare il controllo.

In tali casi si ricorre alla minaccia di effettuare un vodoun in Nigeria e, spesso, si riesce a ottenere quella situazione di controllo che era venuta meno a causa del mancato rito iniziale.

Un aspetto che sicuramente non va trascurato nello studio del fenomeno è quello che concerne le credenze delle *Madams*, totalmente coinvolte nelle dinamiche di assoggettamento proprio a partire da loro stesse.

La rottura del patto, secondo la tradizione nigeriana, compromette ogni aspetto della vita della vittima. Purtroppo, le donne che rompono il patto, sono altresì convinte di meritarsi ogni forma di punizione proprio per il fatto di essere venute meno alla promessa e questo convince ancor più le altre donne, ancora vincolate, che quanto paventato durante il rito voodoo abbia radici assolutamente veritiere. La forza vincolante del patto è talmente efficace che le donne vittime di tratta, provenienti dalla Nigeria, sono tendenzialmente più libere delle donne trafficate da altri paesi poiché è la paura che controlla efficacemente (Carling, 2006b). Nonostante ciò, la violenza esercitata e la riduzione della libertà di movimento sono condizioni alle quali queste ragazze vengono comunque e frequentemente sottoposte (Okojie, Okoje, Eghafona, Vincent-Osaghae, Kalu, 2003).

Solo dopo aver estinto il debito le reclutate si sentiranno libere sia a livello psicologico e infatti è questo il momento in cui, con maggiore frequenza, esse decidono di denunciare i propri sfruttatori.

Durante tutto il periodo di sudditanza solo pochi spiccioli di questo lavoro raggiungono le famiglie di origine, più che altro per mantenere viva, tra la popolazione, la credenza che partire per l'Europa possa provocare un miglioramento della vita e dell'intera famiglia.

Va anche detto che il rito voodoo spesso è vissuto dalle donne anche positivamente, in funzione di difesa e protezione durante il viaggio e non ha una natura coercitiva *per se* (Van Dijk, 2001, Baarda, 2016). L'intimidazione e la coercizione intervengono in un secondo momento, quando le donne trafficate iniziano a percepire il voodoo in termini di magia nera e di coinvolgimento spirituale (Van Dijk, 2001).

6. Le organizzazioni criminali nigeriane

Culti e confraternite, si sviluppano in Nigeria nel corso del XX secolo, magari come associazioni studentesche, per poi modificarsi nel tempo. La prima confraternita, *Pyrates Confraternity*, fu fondata nel 1952 in un campus universitario per contestare la borghesia nazionale da cui, però, molti degli appartenenti provenivano: si trattava di un movimento di rinnovamento del tutto interno alla classe dirigente del Paese. Tra gli anni Settanta e Ottanta, il fenomeno inizia ad interessare anche altre università (Rotimi, 2005; Ombowale, Abimbola, 2015, Relazione DIA 2018). Nel dicembre 1983, a seguito del colpo di stato militare, le confraternite iniziano a trasformarsi in complessi *culti* criminali, sostenute dai militari per contrastare gli oppositori politici nelle università. I *culti* iniziano ad usare la violenza fisica come punizione per la violazione di regole interne e la violenza, generalmente indirizzata verso connazionali, rimane nascosta alla giustizia poiché le vittime raramente riescono a percepirsi come tali.

I *culti* hanno potuto prosperare e diffondersi sfruttando la diaspora dei nigeriani trasformandosi in veri e propri sodalizi criminali, impegnati in un'ampia gamma di attività illecite tra le quali lo sfruttamento della prostituzione, il traffico di sostanze stupefacenti, i sequestri e la violenza a sfondo politico (Federici, 2019).

A seguito di questa svolta criminale, nel 1999 il presidente Obasanjo (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2005) ordinò di sciogliere tutti i culti entro sei mesi e il legislatore nigeriano intervenne per vietarne la costituzione di nuovi; tuttavia, la prospettiva di guadagni facili, di contatti con gli apparati militari e politici, la ricerca di affermazione personale in un contesto altrimenti carente di opportunità, spinsero numerosi giovani a unirsi comunque a questi gruppi criminali (Albert, 2005).

Le organizzazioni nigeriane hanno dato prova di sapersi muovere agilmente anche all'estero e, con riguardo all'Italia, si sono stanziate stabilmente in dagli anni ottanta nel Nord Italia, per poi spostarsi, negli ultimi 15 anni, anche al sud (DIA, 2018; Federici, 2019).

Per potersi muovere liberamente in Italia, la criminalità organizzata nigeriana ha dovuto sviluppare accordi con la criminalità organizzata autoctona; ne è esempio l'area di Castel Volturno, territorio dei Casalesi, nella quale convivono camorra e criminalità nigeriana. La convivenza, mai pacifica, è tuttavia sfociata in gravissimi fatti di sangue il cui significato, confermato anche dalla Cassazione (Cass. Pen., Sez I, 30 gennaio 2014, n. 2044) risiede nell'odio razziale da parte dei camorristi ma anche nella volontà di far capire che chiunque avesse voluto svolgere attività (legale o illegale) sul territorio, avrebbe dovuto pagare una tassa al clan.

La situazione attuale pare differente poiché, anche nelle zone controllate da cosa nostra, viene tollerata la presenza di gruppi criminali stranieri e non manca chi, giù da tempo, (Paoli, 2001) ha valutato questa tolleranza come un declino della criminalità organizzata autoctona.

La criminalità nigeriana possiede la capacità di organizzarsi in cellule operative che, anziché costituire un'unica consorte di tipo verticistico, formano un network internazionale connotato da sostanziale autonomia. Le modalità di azione criminale, i collegamenti transnazionali, il vincolo omertoso che caratterizza gli associati e il timore generato nelle vittime hanno mostrato forti analogie operative con le organizzazioni criminali mafiose. I culti e le confraternite nigeriane rientrano a pieno titolo nella categoria delle "nuove mafie", rispondendo ai criteri fissati dall'art. 2 della Convenzione di Palermo e rendendo anche applicabile l'art. 416bis c.p.

Tra le confraternite nigeriane (*come le più famose Pyrates Confraternity, Buccaneers Association of Nigeria, Supreme Vikings, Aro mates, Black Axe Confraternity, Mafia Confraternity, Eternal Fraternal Order of Legion Consortium, Eiye Confraternity*) in Italia troviamo soprattutto la *Black Axe Confraternity* e la *Supreme Eiye Confraternity (SEC)*, caratterizzate da una forte componente esoterica e dall'utilizzo del Voodoo. La Black Axe è una delle confraternite più potenti in Nigeria e più diffuse nel mondo (Di Liddo, Terenghi, Cerasuolo, 2019) e ha acquisito grande notorietà per le sue pratiche brutali e violente, rivolte anche ai propri affiliati, a partire dal rito di iniziazione (Zubairu Surajo, Zehadul Karim, 2017). La confraternita Eiye è meno strutturata, possiede un marcato carattere di segretezza e gli affiliati agiscono con minor ostentazione dell'appartenenza. La contrapposizione fra i due culti è quasi sempre molto violenta, tanto da aver determinato vere e proprie guerre come quelle accadute fra il 2009 e il 2013 a Benin City.

7. Il riconoscimento del ruolo del voodoo in alcune sentenze italiane

A Partire dal 2008, in Italia le Procure iniziano a rivolgere l'attività investigativa, precedentemente concentrata verso i fenomeni di traffico di stupefacenti ed attività illecite correlate, anche al fenomeno del trafficking a prevalenti fini di sfruttamento della prostituzione di matrice nigeriana, evidenziando una stretta interconnessione fra le due attività, con nuclei organizzativi basati sia in Nigeria sia in Italia. Elemento chiave delle investigazioni è costituito dalla testimonianza di donne nigeriane sfuggite al racket della prostituzione gestito dai connazionali.

L'operazione "Viola" del 2008 porta allo scoperto una rete criminale internazionale che, seppur in prima linea per il traffico di stupefacenti, risulta per la prima volta coinvolta anche nella tratta di esseri umani destinati allo sfruttamento sessuale in Europa. Tale operazione ha inizio dal ritrovamento nel Tamigi di un bimbo nigeriano decapitato e privo di arti e dalla scomparsa di un centinaio di donne da un centro di accoglienza a Groningen, in Olanda. I fatti erano già stati oggetto dell'operazione Koolvis (Kammerman, Wittemberg, 2009), che aveva portato all'arresto di 23 nigeriani. Le donne sparite avevano ottenuto al loro ingresso nei Paesi bassi lo status di rifugiate

in quanto vittime di tratta ma erano state immediatamente rintracciate dai gruppi criminali che, attraverso la creazione di false identità, le avevano smistate in vari paesi europei, costringendole a prostituirsi (Di Liddo, Terenghi, Cerasuolo, 2019).

In seguito, numerose operazioni si sono susseguite sul territorio nazionale, interessando numerose regioni fino ad arrivare all'operazione "no fly zone" (Decreto di fermo n. 2495/2017, RGNR-DDA di Palermo) conclusa dalla Polizia di Stato di Palermo nell'aprile 2019, iniziata grazie alla denuncia di una giovane nigeriana tenuta in ostaggio in un appartamento del quartiere storico di Ballarò e costretta a prostituirsi da una cellula del Cult Eiye.

Dalle sentenze della Corte d'Appello di Brescia emergono due aspetti rilevanti: il primo riguarda la configurazione della fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 416-bis c.p., il secondo riguarda l'applicabilità degli art. 600 e 601 c.p. nelle situazioni di sfruttamento delle donne nigeriane.

Con riguardo al primo elemento, l'operazione Eiye (Definita con sent. N. 449/09 del 25/03/2009, n. 4471/09 del 27/11/2009 e n. 2201/09 del 1/12/2009) e la sua prosecuzione Eiye 2 (definita con sentenza n. 1707 del 18/04/2017, n. 2647 del 09/10/2018) fanno emergere la radicata presenza di sodalizi criminali di origine nigeriana nell'area della Lombardia, del Piemonte e del Veneto tanto che nelle sentenze della Corte d'Appello di Brescia, nel periodo dal 2009 al 2018, si evidenzia il carattere mafioso dell'organizzazione e la sua conseguente riconducibilità alla fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p. Le evidenze processuali permettono infatti di rilevare l'operativa presenza di una associazione segreta – Eiye – che, con intimidazione e violenza fisica di tipo mafioso, era dedita a reati contro il patrimonio e la persona oltre che al controllo delle persone di nazionalità nigeriana sul territorio italiano. La ricostruzione dei fatti parla di due nigeriani vittime di un tentativo di reclutamento forzato nell'associazione Eiye seguito da minacce e lesioni a seguito del rifiuto opposto e di numerose aggressioni ai danni di nigeriani entrati a far parte dell'associazione United Brothers, nata per contrastare l'egemonia dell'Eiye. (C.A. Brescia, 9 ottobre 2018, n. 2647, Inedita). Ad identificare i membri di Eiye vi sono una simbologia e un lessico specifici: cappello o sciarpa blu e saluto specifico e linguaggio incomprensibile ai non affiliati. Per entrare a far parte dell'associazione è previsto un patto di sangue oltre che il versamento di una somma di denaro.

Le vicende relative all'associazione Eiye vedono gli imputati muoversi all'interno di tribunali e con procedimenti diversi (Torino e Brescia) che portano a diverse determinazioni in merito all'esistenza o meno del metodo mafioso in relazione ad una criminalità organizzata straniera che presenta numerose affinità operative con quelle di matrice autoctona.

Mentre per Torino il riconoscimento dell'esistenza del vincolo di tipo mafioso avviene con sentenza del GUP emessa il 9 ottobre 2007 (prima determinazione nel panorama giurisdizionale italiano, del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis cp con riguardo ai sodalizi criminali ni-

geriani), a Brescia bisognerà attendere la sentenza della C.A. del 1 dicembre 2009, n.2201 che, riformulando parzialmente la sentenza del giudice di prime cure (25/03/2009) riconosceva la colpevolezza degli stessi per il reato di cui all'art 416-bis cp, dando anche atto dell'utilizzo di rituali specifici per soggiogare le vittime.

Per la parte restante degli imputati giudicati con rito ordinario, interveniva sentenza di condanna, il 27 novembre 2009, (n. 4471) che, riprendendo la sentenza torinese, riconosceva l'esistenza del legame ex 416-bis in capo a tutti. Sentenza poi confermata dalla C.A. di Brescia: il giudice d'appello richiamava infatti i racconti dei testimoni e gli esiti delle intercettazioni telefoniche che confermarono gli scopi illeciti dell'associazione e la sua natura armata e segreta, la forza intimidatrice in grado di reclutare nuovi affiliati e di incutere paura e assoggettamento nei connazionali. Ad avvalorare la tesi della segretezza si poteva fare chiaro riferimento agli indumenti di colore blu e al saluto identificativo. Non fu tuttavia stato possibile, in quella sede, ricostruire l'organizzazione interna e la gerarchia, sebbene sulla struttura piramidale vi fossero pochi dubbi, legati all'intercettazione di espressioni quali Parrot, Eagle e Ekaba per indicare i diversi ruoli. La sentenza delle Corti d'Appello di Brescia rileva anche, a differenza di quella di primo grado, una maggior pervasività dell'associazione che dal Piemonte si è trasferita in Lombardia per espandersi in tutto il Paese radicandosi in occidente al fine di controllare e soggiogare – al fine di perseguire ingiusti profitti – le comunità nigeriane emigrate.

L'operazione Eiyè – e la sua continuazione Eiyè 2 – si concludono con sentenza della C.A. di Brescia n. 2647 del 9 ottobre 2018 che conferma quanto già evidenziato in tema di esistenza del sodalizio di tipo mafioso anche a carico dei nuovi affiliati ma, per la prima volta fa emergere che la forza intimidatrice esercitata dall'associazione era favorita dal timore che le ritorsioni potessero riguardare anche le famiglie d'origine.

Passando ora all'applicabilità degli art. 600-601 cp alle situazioni di sfruttamento che coinvolgono donne nigeriane, va innanzitutto ricordato che i sodalizi criminali nigeriani, spostando la loro attenzione sulla tratta di donne a fini di prostituzione, hanno trasferito sul territorio italiano pratiche della cultura di provenienza, quali l'uso di riti voodoo, creando un problema di qualificazione giuridica e determinando un orientamento giurisprudenziale, chiaramente visibile dal confronto fra sentenze dei primi anni duemila e sentenze più recenti.

Il primo caso riguarda una ragazza che dichiarava di aver conosciuto in Nigeria una donna che le proponeva un lavoro da operaia in Italia, nel negozio da lei gestito. Tuttavia, giunta in Italia nel 2003 a causa di un contestato debito pari a 50.000 euro (comprendente le spese di viaggio, il joint, il vitto e l'alloggio), la ragazza veniva costretta a prostituirsi e a sottoporsi a un rito voodoo. Dopo averle indicato le modalità di svolgimento dell'attività di prostituzione veniva portata sulla strada con la richiesta di consegna di tutto il denaro guadagnato, pena l'uso di violenza in caso di disobbedienza. Inizialmente accompagnata sulla strada, dalla seconda settimana viene lasciata muovere in

parziale autonomia fino al momento della fuga facilitata dall'aiuto di un sacerdote, già coinvolto nella fuga delle due coinquiline.

Alla donna che aveva condotto la vittima in Italia vennero contestati i reati di cui all'art. 601 cp per aver indotto mediante inganno e approfittando dello stato di bisogno la persona offesa a fare ingresso illegale nel territorio dello Stato e all'art 600 c.p. in ragione del disegno criminoso mediante il quale induceva e sfruttava la prostituzione di svariate giovani. La Corte d'Assise di Bergamo non riteneva configurabili gli art. 600 e 601 c.p. rilevando che la ragazza sebbene costretta a prostituirsi dalla madam, anche con violenza e minacce, “non risultava però privata in assoluto della propria autonomia, posto che, benchè controllata, ella si recava autonomamente sui luoghi prestabiliti e aveva comunque la possibilità di allacciare relazioni sociali, come avvenuto con il sacerdote. Né poteva ritenersi che la consegna del denaro fosse avvenuta quale riscatto in pagamento per la sua libertà” (Ass. App. Brescia, 20 maggio 2011, n. 10 Inedita).

Al contrario, risultava provata la condotta di induzione alla prostituzione ex art. L. n. 75/1958 dal momento che la madam aveva indotto la persona offesa, con promessa di lavoro rivelatasi poi falsa, ad entrare illegalmente in Italia e prostituirsi. Altrettanto, risultava provata la condotta di favoreggiamento, tenuto conto dell'accompagnamento sul luogo di prostituzione, della sorveglianza esercitata durante il lavoro e del fatto che erano state fornite le indicazioni e gli indumenti per svolgere tale attività. Provata era anche la condotta di sfruttamento, non essendovi adeguatezza tra il denaro consegnato e le spese di vitto e alloggio sostenute dalla *madam*.

L'imputata impugnava la decisione tentando di contestare la rilevanza della fonte principale di prova (la parte offesa) non soltanto perché non poteva essere equiparata a un testimone ma anche perché dalla denuncia aveva tratto un vantaggio indiscusso rappresentato dal permesso di soggiorno dopo aver risieduto irregolarmente in Italia per quattro anni.

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia confermava l'attendibilità della persona offesa, evidenziando l'importanza dei riti voodoo nella vicenda: il rito era costituito in un patto che doveva essere completamente rispettato, pena il rischio di subire la morte o una malattia. La persona offesa lo descrive come un vero e proprio patto di sangue “con la consegna ad una persona di pezzetti di unghie e di indumenti, che venivano mescolati tra loro” (Ass. App. Brescia, 20 maggio 2011, n. 10).

Tali mezzi di intimidazione vennero riferiti al sacerdote il quale, proprio in ragione delle paure e dei condizionamenti causati dal voodoo, aveva impiegato varie settimane per entrare in confidenza con la ragazza. Nel contesto di minacce e di paura di ritorsioni, il giudice di secondo grado individuò anche la ragione della mancanza di certificati medici accertanti le violenze subite.

Il giudice d'Appello, confermando il giudizio di colpevolezza, rilevava inoltre che “la vicenda disegna un quadro già visto: quello delle cittadine extracomunitarie che

riescono a lasciare la strada quando oramai sono esasperate dalla sofferenza e della violenza subita” (Ass. Pen., Brescia, 20 maggio 2011, n. 10, p. 16, inedita) riconoscendo, quindi, l’esistenza di un fenomeno in piena espansione.

Vicenda analoga venne affrontata da un Giudice nel 2018, sebbene l’esito sia stato radicalmente differente. Tre giovani donne nigeriane, in tempi diversi e con modalità diverse, riferiscono alla polizia di essere state portate dalla Nigeria, attraverso la Libia e dietro il versamento di 35.000 euro in Italia con la promessa (le prime due) di essere inserite in contesti lavorativi leciti in Italia o in Europa e di essere spinte a prostituirsi in Italia ancora prima di partire ma avendo rifiutato, di aver ricevuto proposta di altro tipo di lavoro (la terza), da parte di una donna nigeriana e di un suo aiutante. Per tutte e tre l’elemento comune è stato l’essere sottoposte a rito voodoo come elemento di sigillo del patto concluso con le persone che le avrebbero portate in Italia, tutte e tre, poi costrette a prostituirsi con ogni forma di violenza fisica e psichica subita. Tali violenze, sempre perpetrate dall’aiutante, avvenivano ogni volta in presenza della madam e potevano concretizzarsi in immersioni in acqua gelida o violenti pestaggi se il dubbio fosse stato attorno al trattenimento di denaro proveniente dalla prostituzione.

Dalle deposizioni testimoniali nell’incidente probatorio emerge però che l’elemento principale in grado di mantenere la sottomissione delle ragazze dipendeva dalla paura per il soprannaturale innestata nelle loro menti con appositi riti voodoo che le stesse descrivono così: “l’uomo ha preso e decapitato una gallina alla quale ha estratto il cuore e ha costretto sia me che altre ragazze a mangiarlo, con le lamette facevano incisioni sul corpo” (Ass. App. Brescia, 26 ottobre 2018, n. 14, p. 9, inedita).

Le ragazze ritenevano che se non avessero fatto quanto richiesto dagli sfruttatori lo spirito della pazzia si sarebbe impossessato di loro e dei loro corpi fino a distruggerle. In aggiunta, a seguito di ribellioni delle ragazze o del mancato pagamento del debito, anche i parenti in Nigeria venivano pesantemente minacciati o feriti in agguati con armi da fuoco.

In tale occasione, il GUP del Tribunale di Brescia contestava alla Maman e al maman-boy i reati di cui agli art. 600 e 602 ter c. 1, lett. B) diversamente da quanto fatto dal giudice del 2011 (che non aveva riconosciuto la configurabilità del 600 c.p. in virtù della medesima libertà di movimento che nella sentenza del 2018 viene valutata in senso opposto) poiché il fatto che le ragazze potessero utilizzare un telefono cellulare e muoversi autonomamente non fa venir meno la configurabilità del reato previsto dall’art. 600 cp (che secondo la cassazione è sufficiente, perché sussista la costrizione a prestazioni – nella specie sessuali – in presenza dello stato di necessità [...] l’approvimento di tale situazione da parte dell’autore. Cass. Sez V, 15 dicembre 2005, n. 4012, in Giur Pen, 2009, p. 597) “in quanto la loro situazione di assoggettamento restava tale anche quando questa si allentava, consentendo per esempio momenti di convivialità e benevolenza finalizzati sempre allo scopo di meglio piegare la volontà delle vittime e vincerne la resistenza” (Ass. App. Brescia, 26 ot-

tobre 2018 n. 14, p. 11, inedita) dal momento che sussisteva comunque il ricatto costante, derivante dal rito voodoo, che sarebbe accaduto qualcosa di molto grave se avessero disobbedito.

Anche con riguardo allo sfruttamento della prostituzione il giudice del 2018 segue un percorso diverso da quello del 2011; egli considera i fatti nell’ambito di applicabilità dell’aggravante prevista dal 602-ter let. b) e non in quello della L. n. 75/1958 ritenendo incontrovertibile che le ragazze siano state condotte in Italia con l’obiettivo di farle prostituire.

La Corte d’Assise d’Appello di Brescia confermava in toto la sentenza di primo grado specificando che, nonostante i presunti margini di azione libera, le donne fossero, a causa dell’estrema povertà, della lontananza da casa e dalla famiglia, della scarsa conoscenza della lingua del Paese nel quale si trovavano, delle brutali ed umilianti violenze subite, della giovane età e del terrore scaturite dai riti voodoo, dell’assoluta carenza di autonomi mezzi di sostentamento, in una situazione di soggezione continuativa per un considerevole lasso di tempo (Ass. App. Brescia, 26 ottobre 2018, n. 14, p. 25, inedita), con ciò evidenziando la piena acquisizione del concetto di paura derivante da precisi elementi della cultura di provenienza.

Conclusioni

La maggiore conoscenza del fenomeno del voodoo ha permesso, negli ultimi 10/15 anni, di valutare alcune condotte culturalmente orientate come elementi di fattispecie criminosa (l’associazione a delinquere, per esempio) in precedenza riconducibili quasi esclusivamente alle mafie autoctone.

Ovviamente, la notevole seppur comprensibile ritrosia a condividere dettagli importanti, che accomuna quasi sempre e quasi tutte le donne coinvolte, rende difficile l’approfondimento delle dinamiche nelle quali e per le quali si sviluppa un sentimento di indissolubile legame fra trafficanti e vittime e limita la conoscenza del voodoo e delle sue implicazioni socio-psicologiche.

Da un punto di vista criminologico, l’accesso a un maggior numero di soggetti coinvolti, per ora riservato a poche ricerche empiriche (Baarda, 2016), sarebbe fondamentale per acclarare l’utilizzo degli strumenti culturali nella gestione del traffico di donne dalla Nigeria, in modo da poter configurare strategie di prevenzione e protezione maggiormente efficaci. La considerazione che la magistratura italiana ha iniziato a riservare al voodoo, nei supporti argomentativi di alcune sentenze costituisce comunque un importante passo verso la miglior definizione – anche giuridica – di dinamiche criminali ancora troppo poco conosciute per essere adeguatamente affrontate.

Riferimenti bibliografici

- Agathise, E. (2004). Trafficking for prostitution to Italy. Possible effects of government proposals for legalization of brothels. *Violence against Women*, 10 DOI: 10.1177/107780120-4268608.
- Akor, L. (2011). Trafficking of Women in Nigeria: Causes, Consequences and the Way Forward. *Corvinus Journal Of Sociology And Social Policy*, 2, 2, 89-110.
- Albert, I.O. (2005). Explaining Godfatherism in Nigerian Politics. *African Sociological Review*, 9, 79-105.
- Aluko-Daniels, O. (2015). At the Margins of Consent: Sex Trafficking from Nigeria to Italy. In S. Massey, R. Coluccello (eds.), *Eurafrican Migration: Legal, Economic and Social Responses to Irregular Migration*. London: Palgrave Pivot.
- Antolisei, F. (2016). *Manuale di diritto penale*. Parte Speciale. Milano: Giuffrè.
- Ayebé, P.A. (2015). Voodoo and Human Trafficking in Nigeria: A Nation's Albatross. *Journal of Social Welfare and Human Rights*, 3, 2, 33-55.
- Attoh, F. (2017). Trafficking in Women in Nigeria: Poverty of values or Inequality. *Journal of Social Sciences*, 19.
- Baarda, C.S. (2016). Human trafficking for sexual exploitation from Nigeria into Western Europe: The role of voodoo rituals in the functioning of a criminal network. *European Journal of Criminology*, 13(2), 257-273.
- Beneduce, R. (2002). *Trance e possessione in Africa: corpi, mimesi, storia*. Torino: Berlinghieri.
- Booth, S., Cole, J. (1999). Unsettling Integration: Immigrant lives and work in Palermo. *Modern Italy*, 4(2), 191-205. <https://www.cambridge.org/core/journals/modern-italy/article/an-unsettling-integration-immigrant-lives-and-work-in-palermo/4D2BBC1854CF80BA8A1CD3245BBABE99> Last accessed 25 of February 2020.
- Bowers, M. (2012). *Room for Improvement: Nigeria's approach to Trafficking*. International Models Project on the Rights of Women. <http://www.impowr.org/journal/roomimprovement-nigeria%E2%80%99s-approachtrafficking> Last accessed 25 of February 2020.
- Buono, S. (2019). *L'evoluzione del fenomeno di tratta delle donne nigeriane*. Tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.
- Burzio, M. (1998). *Vodoun Riti e misteri d'Africa*. Milano: Rusconi.
- Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: Societal and government reaction to student cult activities (2002-2004)*, 23 February 2005 NGA43278.E, <https://www.refworld.org/docid/42df614611.html> last accessed 25 February 2020.
- Carling, J. (2006a). Centre Pour L Egalite Des Chances Et La Lutte Contre Le Racisme. *Rapport traite des êtres humaines 2006- Les victimes sous les projecteurs*. Brussels, July 2007.
- Carling, J. (2006b). *Migration, human smuggling and trafficking from Nigeria to Europe*. International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-23.pdf> Last accessed 25 February 2020.
- CEDAW (2019). *Concluding Observations on the seventh Periodic report of Italy*. https://www.ecoi.net/en/file/local/1417275-1930_1510142700_n1722749.pdf last accessed 25 February 2020.
- Di Liddo, M., Terenghi, F., & Cerasuolo, A. (2019). *Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa occidentale*. Centro Studi Internazionali. <https://www.cesi-italia.org/articoli/969/le-capacit-italiane-di-contrasto-alla-criminalit-organizzata-come-strumento-di-stabilizzazione-in-africa-occidentale> Last Accessed 25 February 2020.
- Egede, S. C. (2011). Trafficking destinations from Nigeria: An Official Perspective, being a paper presented at the Round table on Emigration: An Emerging Syndrome on 17th May, 2011, at the Nigerian Institute of Advanced Legal Studies, Lagos.
- European Asylum Support Office (2018). *Informazioni sui Paesi d'Origine*. Nigeria. Principali indicatori socio economici. https://www.ecoi.net/en/file/local/2003970/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic_IT.pdf last accessed 25 of February 2020.
- European Migration Network. Focussed Study 2018. Labour market integration of Third Country nationals in EU Member States. European Public Law Organization. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_labour_market_integration_final_en.pdf last accessed 25 of February.
- Falola T., & Afolabi, N. (2007). *The Human Cost of African Migration*. London: Routledge.
- Federici, F. (2019). *Il lato oscuro della mafia nigeriana in Italia*. Mantova: Oligo.
- Garcia, A.D. (2013). *Voodoo, Witchcraft and Human Trafficking in Europe*. UNCHR. https://www.ecoi.net/en/file/local/1079285/1930_1382531731_526664234.pdf
- Gawronska, S. (2019). Organ trafficking and human trafficking for the purpose of organ removal, two international legal frameworks against illicit organ removal. *New Journal of European Criminal Law*, 10(3), 268-286.
- Goisis, L. (2016). L'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana. *Diritto Penale Contemporaneo* <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/5059-limmigrazione-clandestina-e-il-delitto-di-tratta-di-esseri-umani-smuggling-of-migrants-e-trafficking>.
- GRETA (2019). *Report concerning the implementation of the council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*. <https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627> last accessed 25 of February 2020.
- Home Office (2019). *Country Policy and Information Note. Nigeria: Trafficking on Women*. https://assets.publishing-service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0_July_2019_.pdf
- Hoyle, C., Bosworth, M., & Dempsey, M. (2011). Labelling the Victims of Sex Trafficking: Exploring the Borderland between Rhetoric and Reality. *Social & Legal Studies*, 20(3), 313-329.
- Huges, Donna, M. (2001). The 'Natasha' Trade: Transnational Sex Trafficking. *National Institute of Justice Journal*, http://www-iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/ukr-traf_wom_res_rep.pdf. Last accessed 25 February 2020.
- Human Rights Watch (2019). *You Pray for Death. Trafficking of Women and Girls from Nigeria*. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nigeria0819.pdf Last accessed 25 February 2020.
- Ikeora, M. (2012). *Why we need to understand voodoo*. *The Voice*. <http://www.voice-online.co.uk/article/why-we-need-to-understand-voodoo> last accessed 25 February 2020.
- Kammerman, S., & Wittenberg, D. (2009). Operatie Koolvis. *NRC Handelsblad*, 16 March. URL Last accessed 25 February 2020): http://vorige.nrc.nl/achtergrond/article2181306.ece-Operatie_Koolvis
- Kennedy, Y., & Nicotri, P. (1999). *Lucciole nere. Le prostitute nigeriane si raccontano*. Kaos.

- Kigbu, S., & Hassan, Y. (2015). An Assessment of the Institutional Framework for Combating Human Trafficking In Nigeria. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 38, 205-220.
- Kleemans, E.R. & Smit, M. (2014). Human Smuggling, Human Trafficking and exploitation in the sex industry. In L. Paoli (8ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime* (pp. 381-401). Oxford: Oxford University Press.
- Maiangwa, B., & Ani, N. (2014). Victimized and Forgotten: Examining the Nature and the Human Rights Implication of Nigeria's Sex-Trafficking Ring. *Journal of Culture and African Women Studies*. Africa Resource Center, Inc. Publisher, 24.
- Mojeed, M. (2008). *Nigeria – Voodoo aids human trafficking*. <http://lastradainternational.org/lisdocs/Nigeria.pdf> Last Accessed 25 February 2020.
- Nasseti, R. (1988). *Magia Vaudou*. Roma: Mediterranee.
- Nigeria: Human Trafficking Factsheet*. <https://pathfindersji.org/nigeria-human-trafficking-factsheet/> last accessed 25 of February 2020.
- Nwogu, V. (2007). *Nigeria, in Collateral Damage: The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World. Global Alliance against Trafficking in Women*. https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites-/IDM/workshops/ensuring_protection_070909/collateral_damage_gaatw_2007.pdf last accessed 25 of February 2020
- OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (2019). *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per le migrazioni* https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf Last accessed 25 february 2020.
- Ojo, J.D. (1981). Supernatural powers and criminal Law. A study whit particular reference to Nigeria. *Journal of Black Studies*, 11, 3, Sage Publications, Inc.
- Okojie, C.E., Okojie, O., Eghafona, K., Vincent-Osaghae, G., & Kalu, V. (2003). *Report of field Survey in Edo State, Nigeria, Torino: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)*. (Programme of action against trafficking in minors and young women from Nigeria into Italy for the purpose of sexual exploitation). http://www.unicri.it/topics/trafficking_exploitation/archive/women/nigeria_1/research/tr_okojie_eng.pdf Last accessed 25 February 2020
- Olateru-Olabegi, B., & Ikpeme, A. (2006). Review of Legislation and Policy in Nigeria on Human Trafficking and Forced labour. In *ILO Action Programme Against Human Trafficking and Forced Labour in West Africa*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—declaration/documents/publication/wcms_083149.pdf Last accessed 25 of February 2020.
- Olivero, F., (2002). *La situazione della tratta delle donne estere immigrate in Italia*. Torino, <http://www1.diocesi.torino.it> last accessed 25 February 2020.
- Omobowale, E.B., & Abimbola, A. (2015). Higher Educations and the Challenge of Secret Cults. *Africa Research Review*, No. 36 <https://www.ajol.info/index.php/afrrrev/article/view/113888> last accessed 25 of February 2020
- Paoli, L. (2001). La mafia è sconfitta? *Il Mulino*, 3.
- Popoola, A.O. (2011). *Criminality of Human Trafficking and Smuggling*. Issues, Challenges and Prospects, being a paper presented at the Roundtable on Immigration and Emigration organized by the Nigerian Institute of advanced Legal Studies, Lagos.
- Prina, F. (2003). Action Programme Against The Traffic From Nigeria To Italy Of Minors And Young Women For Sexual Exploitation Trade And Exploitation Of Minors And Young Nigerian Women For Prostitution In Italy. *Research Report*. UNICRI.
- Ravagnani, L., & Romano, C.A. (2005). L'influenza dei riti vodun nel fenomeno della tratta delle donne dalla Nigeria. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVII, 4.
- Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento, Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Giugno-Dicembre 2018, pp. 510-511 <http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf> Last Accessed 25 February 2020
- Resta, F. (2008). *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Milano: Giuffrè.
- Rotimi, A. (2005). Violence in the Citadel: the menace of secret cults in the Nigerian universities. *Nordic Journal of African Studies*, 14(1), 79-98.
- Several Autors (2003). Tráfico y prostitución: experiencias de mujeres africanas. *Likinianoren Altxorra*, 17, Bilbao.
- Thomas, L.V. (1959). In *Animisme et Christianisme*, 26 di «Présence Africaine», Dakar.
- Turner, V. W. (1992). *La foresta dei simboli: aspetti del rituale Ndembu*. Brescia: Morcelliana.
- Ume-Ezeokellm, J. (2004). *Desk Review for the programme of action against Trafficking in Minor and Young Women From Nigeria into Italy for the purpose of sexual exploitation* UNICRI/UNODOC Project on Trafficking with Founding from Italian Government. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147844> Last Accessed 25 February 2020
- United Nations, General Assembly, Human Rights Council Twenty-sixth session (2014). A/HRC/26/37/Add.4. Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Joy Ngozi Ezeilo. <https://www.refworld.org/pdfid/539825174.pdf> Last Accessed 25 February 2020
- Van Dijk, R. (2001). Time and transcultural technologies of the self in the Ghanaian Pentecostal diaspora. Between Babel and Pentecost. In A. Corten, R. Marshall-Fratani, *Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America*. Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis.
- Verger, P. (1982). *Orisha. Les Dieux Yoruba en Afrique et au Nouveau Monde*. Parigi: Metailié.
- Verger, P. (1954). *Dieux d'Afrique. Culte des Orishas et des Vodouns à l'ancienne Cote des Esclaves en Afrique et à Bahia, la Baie des Tous les Saints au Brésil*. Parigi: Rue Noire, 1995
- Visconti (1997). Riduzione in schiavitù: un passo avanti o due indietro delle Sezioni Unite? nota a Sez. Un., 20 novembre 1996, in Foro it., II
- Vitale, M.A.Q. (2012). Le nuove schiavitù, il traffico di esseri umani e la condizione giuridica dello straniero: principi giuridici, norme e valori nell'epoca della modernità riflessiva. In P. Farina, & S. Ignazi (eds.), *Catene invisibili: strumenti e dati per comprendere la prostituzione straniera e promuovere percorsi emancipativi*. Milano: Fondazione Ismu.
- Wijers, M. (1998). Women labour and migration: The position of trafficked women and strategies for support. In *Global Sex Workers. Rights, Resistance and Redefinition*. New York, London: Routledge.
- Willmott, E. (2012). *A bewitching economy: witchcraft and human trafficking*. Think Africa Press. <http://thinkafricapress.com/society/african-witchcraft-contemporary-slavery-human-trafficking-nigeria> last accessed 25 February 2020
- Zubairu, S.A., & Zehadul, K.A.H.M (2017). An assessment of black axe confraternity cult in Nigeria: Its impact on the university educational system. *South Asian Anthropologist*, 17 (1), 1-7.